



COMUNE DI PAISCO LOVENO

Provincia di Brescia

Codice Ente 10381

DELIBERAZIONE N. 48

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART.14 E 17 D.LGS. 201/22
IN MERITO ALLA PROPOSTA DI AFFIDAMENTO IN HOUSE
PERVENUTA DALLA SOCIETA' PARTECIPATA VALLE CAMONICA
SERVIZI SRL.**

L'anno **Duemilaventicinque** addì **01** del mese di **Dicembre** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	Mascherpa Bernardo	Sindaco	P	
2	Calveti Elisa	Assessore	P	
3	Zerbini Gian Bortolo	Assessore	P	
	Totale		3	==

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Lorenzi Dott.ssa Daniela il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Mascherpa Bernardo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI G.C. N. 48 DEL 01/12/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART.14 E 17 D.LGS. 201/22 IN MERITO ALLA PROPOSTA DI AFFIDAMENTO IN HOUSE PERVENUTA DALLA SOCIETA' PARTECIPATA VALLE CAMONICA SERVIZI SRL.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- l'Amministrazione comunale/L'Unione è titolare del servizio di igiene urbana qualificabile come servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, ai sensi di quanto disposto dal combinato degli artt. 198 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e del D. Lgs. 201/2022;
- l'oggetto del servizio di igiene urbana è individuato dall'art. 183, c. 1, lett. n), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «*Norme in materia ambientale*» (c.d. Codice dell'ambiente), a mente del quale il servizio ricomprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento;
- il servizio di igiene urbana, relativo alla raccolta, trattamento di rifiuti urbani, , gestione dei centri di raccolta rifiuti comunali, servizi accessori e strumentali all'igiene urbana è oggi gestito, per conto dei comuni soci, da VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. (C.F./P. IVA 02245000985), operatore economico avente natura in house, con cui il contratto di affidamento risulta terminato il 31/12/2024 ed attualmente prorogato in attesa di nuovo affidamento;;
- il Comune di Paisco Lovenò risulta essere socio della società VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.,;

PREMESSO CHE

- con riferimento alla potestà di organizzazione ed affidamento della gestione dei servizi, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 198, comma 1, D.lgs. 152/2006, *"I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*;
- alla luce dell'anzidetta disposizione, in assenza e nelle more dell'istituzione degli ambiti territoriali ottimali, la giurisprudenza si è ripetutamente pronunciata in senso favorevole alla permanenza, in capo ai singoli Comuni, della potestà di organizzare ed affidare il servizio pubblico di gestione dei rifiuti (in tal senso: Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, 17.1.2014, n. 20; Consiglio di Stato, Sez. V,

30.6.2017, n. 3194; Consiglio di Stato, Sez. II, 7.3.2024, n. 2255; TAR Lazio-Roma, Sez. II-bis, 19.3.2024, n. 5452);

- in ogni caso, ai sensi dell'art. 200, comma 7, D.lgs. 152/2006, *"Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195"*;
- con riferimento alla suddetta prerogativa, rimessa all'autonomia legislativa e pianificatoria delle regioni, a mezzo del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), il cui aggiornamento è stato approvato dalla Giunta Regionale, con deliberazione n. XI/6408, del 23 maggio 2022, la Regione Lombardia ha confermato il già adottato modello gestionale alternativo all'organizzazione per ATO, che sancisce *"la libertà lasciata ai Comuni di svolgere autonomamente o in maniera aggregata l'affidamento dei servizi di igiene urbana"* (cfr. par. 4.5.2);

CONSIDERATO CHE

- il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 recante *"Riordino della Disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"* ha introdotto una disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, stabilendo principi comuni, uniformi ed essenziali oltre che le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti;
- l'art. 14 del citato Decreto Legislativo individua le diverse modalità di gestione di un servizio pubblico – incluso, pertanto, il servizio di igiene urbana - disponendo quanto segue: *"1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:*
 - a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
 - b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
 - c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;*
 - d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*
- 2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente*

locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 3°;

- secondo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 14, l'Ente affidante, una volta effettuata la scelta della modalità di gestione del servizio deve procedere con *"la redazione di un'apposita relazione nella quale sono evidenziate ... le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni"*;

PRESO ALTRESÌ ATTO CHE la normativa vigente in materia di servizi pubblici locali, contempla una delle seguenti modalità di gestione dei servizi a rete e quindi del servizio di igiene urbana:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica;
- b) affidamento a società mista;
- c) affidamento a società in house;

e che, la Relazione prevista dall'art. 14 è necessaria al fine di rappresentare le motivazioni e le ragioni della scelta della forma di affidamento preferita dall'Ente affidante;

PRESO ALTRESÌ ATTO CHE

- il citato Decreto Legislativo prevede espressamente, tra i modelli gestori, anche l'istituto dell'*in house providing* (Lettera b) art. 14 comma 1, affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17), in alternativa agli altri modelli;
- ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023 le Pubbliche Amministrazioni possono organizzare autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi attraverso l'autoproduzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del Codice degli appalti e del diritto dell'Unione Europea;
- ai sensi del comma 2 del citato articolo *"le Stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche"*.

ACCLARATO CHE ai sensi della normativa vigente, qualora l'Ente opti per la gestione del servizio *in house*, dovrà attenersi alle disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 201/2022 secondo cui:

"1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39".

VISTO l'incarico attribuito al Responsabile dell'Area Tecnica Sig. Bernardo Mascherpa con Delibera di Giunta comunale n. 45 del 30/10/2025, al fine di svolgere, anche con il supporto della Comunità Montana di Valle Camonica, ogni opportuna valutazione e di ogni approfondimento necessario per procedere nella scelta del modello gestorio più appropriato tenendo conto:

- della gestione pregressa del servizio;
- dei costi sostenuti nel periodo di affidamento e del costo pro-capite sostenuto dalle utenze;
- dei risultati ottenuti in termini di percentuale di raccolta differenziata;
- dai risultati raggiunti in termini di qualità tecnica e contrattuale ai sensi della Delibera n. 15/2022 nel periodo di affidamento;
- della flessibilità nella gestione del contratto di appalto in relazione alle specifiche esigenze e necessità delle utenze;
- della peculiarità del territorio;
- degli obiettivi in termini di qualità, tenuto conto di quanto previsto dal PRGR di Regione Lombardia aggiornato con delibera di Giunta Regionale n. 6408 del 23/05/2022;
- degli interventi regolatori posta in essere dall'Autorità di settore (ARERA);
- di ogni altro parametro utile ai fini della verifica della qualità del servizio prestato;

VISTO l'incarico al Responsabile dell'Area Tecnica Sig. Bernardo Mascherpa con medesima Delibera al fine della redazione, anche con il supporto della Comunità Montana di Valle Camonica:

- della relazione *ex art.* 14, comma 3, del D.Lgs. n. 201/2022;
- qualora la scelta del modello gestorio si riferisca ad un sistema di autoproduzione *in house providing*, della relazione *ex art.* 17 del D.Lgs. n. 201/2022;

VALUTATO

quanto individuato dalla relazione *ex art.* 14, comma 3, del D.Lgs. n. 201/2022, con la quale si individua il modello di gestione *in house providing* come la scelta più efficiente per le motivazioni ivi riportate e che si intendono integralmente richiamate;

VALUTATO quanto individuato dalla relazione di motivazione qualificata *ex art.* 17 del D.Lgs. n. 201/2022, con la quale si individua VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. come società avente natura *in house* che garantisce i migliori vantaggi nell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, secondo le analisi, le motivazioni ed i confronti eseguiti nella relazione redatta dal Responsabile;

VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, 2° comma e 147 bis 1° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e degli articoli 7 e 8 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 16/03/2013;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. **di approvare** la relazione prevista dall'art. 14 e dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 201/2022, propedeutiche all'affidamento del servizio di igiene urbana, redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica, Sig. Bernardo Mascherpa;
2. **di dare atto** che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 49, 2° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, atteso che nella P.O. dell'Ente non vi sono funzionari responsabili dei servizi;
3. **di comunicare** la presente ai capigruppo consiliari ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. 267/2000;
4. **di dichiarare** con successiva unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, visto l'esito unanime favorevole dall'apposita votazione palese.

COMUNE DI PAISCO LOVENO

Provincia di Brescia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 2° COMMA E 147 BIS, 1° COMMA DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 6 DEL 16.3.2013.

La sottoscritta, Lorenzi Dott.ssa Daniela, Segretario Comunale del Comune di Paisco-Lovenò vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto:

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART.14 E 17 D.LGS. 201/22 IN MERITO ALLA PROPOSTA DI AFFIDAMENTO IN HOUSE PERVENUTA DALLA SOCIETA' PARTECIPATA VALLE CAMONICA SERVIZI SRL.

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 2° comma, 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e degli articoli 7 ed 8 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. nr. 6 del 16.3.2013

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto in relazione alle sue competenze.

Paisco Lovenò, li 01/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lorenzi Dott.ssa Daniela

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Bernardo Mascherpa

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lorenzi Dott.ssa Daniela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del funzionario incaricato della pubblicazione, attesta che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico della presente deliberazioni viene in data odierna pubblicata nell'Albo elettronico presente sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.paisco-loveno.bs.it (articolo 32, comma 1 della legge nr. 69/2009) per quindici giorni consecutivi.

Paisco Lovenò, lì 11/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lorenzi Dott.ssa Daniela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 267/2000, il giorno _____ visto l'esito unanime favorevole dell'apposita votazione palese.

Paisco Lovenò, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lorenzi Dott.ssa Daniela
